

CODICE DI CONDOTTA PER I FORNITORI

Emilceramica s.r.l. e le sue controllate e consociate (“Emilceramica”) sono orientate a:

- Uno standard di eccellenza in ogni aspetto della propria attività ed in ogni parte del globo.
- Una condotta etica e responsabile in tutte le loro operazioni.
- Rispettare i diritti di tutti gli individui.
- Rispettare l'ambiente.

Ci aspettiamo che questi stessi impegni siano condivisi da tutti i nostri Fornitori, agenti ed eventuali terze parti con cui si intrattengono affari ("Fornitori"). È nostro profondo auspicio che tutti i Fornitori perseguano i seguenti standard. Questi standard sono un requisito per poter intrattenere con noi rapporti d'affari, provvedere alla fornitura di merci, articoli o servizi nonché per consentire l'emissione delle rispettive fatture, il Fornitore certifica la propria ottemperanza a questo Codice di Condotta per ciò che concerne i prodotti, le merci, gli articoli o i servizi a cui le fatture di quest'ultimo si riferiscono, così come i materiali inclusi in tali prodotti. Nell'eventualità in cui un Fornitore non ottemperi alle disposizioni del presente Codice di Condotta nonché alle altre politiche e procedure seguite da Emilceramica, sarà nostra facoltà interrompere ogni rapporto con il Fornitore. In aggiunta, si potrà incorrere in sanzioni di carattere penale e a responsabilità civili per la violazione degli standard illustrati all'interno del presente Codice di Condotta.

Lavoro minorile I Fornitori non si avvarranno del lavoro minorile.

Emilceramica non accetta il lavoro minorile e sostiene la Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia (1989). Questo Codice di Condotta si basa sulla Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) sull'età minima n. 138 (1973) e sulle peggiori forme di lavoro minorile n. 182 (1999).

Il termine "minore" fa riferimento ad un individuo di età inferiore ad anni 15 (o, laddove la legge locale lo consenta, 14) o, in caso di età superiore, l'età minima prevista dalle normative locali per l'occupazione; o l'età per portare a compimento l'istruzione obbligatoria.

Nel caso in cui il lavoro minorile venga trovato in qualsiasi luogo di produzione, Emilceramica richiederà al Fornitore di attuare un piano d'azione correttivo. Se l'azione correttiva non viene attuata entro il termine concordato, o se si verificano ripetute violazioni, Emilceramica può interrompere tutti gli affari con il Fornitore interessato. Il piano d'azione correttivo prenderà in considerazione i migliori interessi del bambino, vale a dire la situazione familiare e sociale e il livello di istruzione. Non ci si deve limitare a spostare il lavoro minorile da un luogo di lavoro all'altro, ma si devono creare alternative più valide e sostenibili per lo sviluppo del bambino. I Fornitori che faranno uso di personale giovane, tale da non rientrare nella definizione di "minore", dovranno inoltre attenersi anche a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili a tali individui.

Lavoro

non volontario I Fornitori non si avvarranno di alcuna forma di lavoro forzato o non volontario, sia esso in prigionia, schiavitù, coercizione o altra forma. I Fornitori non saranno coinvolti in alcun tipo di pratica riguardante la tratta di esseri umani o la schiavitù.

Coercizione

e molestie I Fornitori tratteranno ciascun dipendente con dignità e rispetto, e non utilizzeranno alcuna punizione corporale, minaccia di violenza o qualsivoglia altra forma di abuso e/o molestia fisica, sessuale, psicologica o verbale.

Non

discriminazione I Fornitori non opereranno discriminazioni all'esito delle assunzioni e nella gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi stipendi, agevolazioni, avanzamenti di carriera, provvedimenti disciplinari, licenziamenti o pensionamenti, né tantomeno alcun dipendente potrà essere demansionato, licenziato o, in ogni caso, sottoposto a forme di discriminazione per quanto riguarda il proprio mandato, la propria posizione, le opportunità di carriera, il salario, le agevolazioni o i termini e le condizioni d'impiego, per via della propria razza, religione, età, nazionalità, origine sociale o etnica, del proprio orientamento sessuale, sesso, credo politico nonché per le proprie disabilità o l'esercizio di qualsivoglia diritto garantito dalla legge. I Fornitori devono rispettare tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili che promuovono pratiche di impiego eque o che proibiscono pratiche discriminatorie e sleali sul posto di lavoro.

Associazioni I Fornitori rispetteranno il diritto dei propri dipendenti ad associarsi, organizzarsi e contrattare collettivamente in modo lecito e pacifico, senza sanzioni o interferenze.

Violenza sul

posto di lavoro I Fornitori si impegneranno a mantenere il luogo di lavoro libero da atti o minacce di violenza e a rispondere efficacemente e tempestivamente in caso questi ultimi si verificassero.

Salute e sicurezza I Fornitori metteranno a disposizione dei dipendenti un luogo di lavoro sano e sicuro in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti, assicurando un livello minimo e ragionevole di accesso all'acqua potabile ed ai servizi igienici, sicurezza antincendio e un'adeguata illuminazione e ventilazione. I Fornitori garantiranno inoltre che gli stessi standard di salute e sicurezza verranno adottati in qualsiasi messo a disposizione dei dipendenti.

Compensazione Ci aspettiamo che i Fornitori riconoscano che i salari sono essenziali per il soddisfacimento dei bisogni primari dei dipendenti. I Fornitori, come minimo, dovranno ottemperare a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in materia di salari e orari di lavoro, ivi inclusi quelli relativi ai salari minimi, gli straordinari, il limite massimo di ore, le tariffe a cottimo e altri elementi di remunerazione, e provvederanno all'erogazione di tutti i benefici previdenziali previsti dalla legge. Se le normative locali non prevedono il pagamento degli straordinari, i Fornitori corrisponderanno un salario che sia quantomeno pari al salario minimo previsto. Ad eccezione di circostanze di emergenza o insolite, la settimana lavorativa sarà circoscritta a 60 ore lavorative, inclusi gli straordinari, e ai lavoratori deve essere garantito almeno un giorno di riposo ogni sette giorni. Tutti gli straordinari dovranno essere volontari. In

nessuna circostanza le settimane lavorative supereranno il massimo consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili. regolamenti. Laddove gli standard locali si settore siano più stringenti dei requisiti legali applicabili, ci aspettiamo che il fornitore soddisfi tali standard.

Protezione

dell'ambiente

I Fornitori si adegueranno a tutte le leggi e i regolamenti ambientali applicabili nonché alle iniziative ambientali di Emilceramica. I Fornitori si impegnano a utilizzare le risorse in modo appropriato ed efficiente nonché a smaltire tutti i rifiuti in conformità con le leggi, le norme e i regolamenti applicabili. Senza limitazioni, i Fornitori rispetteranno tutte le leggi relative alla raccolta del legname e non forniranno legname proveniente da fonti illegali.

Materiali provenienti

da aree di conflitto

Emilceramica si impegna ad approvvigionarsi responsabilmente di materie prime per i suoi processi produttivi, compresi oro, stagno, tungsteno e tantalio ("Materiali provenienti da aree di conflitto"). Di conseguenza, i Fornitori sono tenuti a fornire a Emilceramica materiali che siano "*conflict free*", il che significa 1) che qualsiasi minerale proveniente da aree di conflitto fornito a Emilceramica o a uno dei suoi produttori a contratto non debba finanziare direttamente o indirettamente i conflitti armati nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) o nei paesi limitrofi; oppure 2) che qualsiasi minerale di conflitto debba provenire da fonti riciclate o di scarto. I Fornitori sono tenuti a controllare i loro fornitori per determinare se il minerale proveniente da aree di conflitto oggetto di approfondimento sia proveniente dalla RDC o da un paese limitrofo e, in tal caso, se il minerale proveniente da aree di conflitto è *conflict free*. I Fornitori sono tenuti a rispondere tempestivamente a qualsiasi sondaggio o richiesta di informazioni da parte di Emilceramica che siano relativi ai minerali di conflitto forniti a Emilceramica o a uno dei suoi produttori a contratto.

Tangenti, pagamenti

e sollecitazioni illegali

Corruzione, estorsione e appropriazione indebita sono severamente proibite sotto qualsiasi forma. I Fornitori non dovranno corrompere funzionari governativi o altri in violazione del *U.S. Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) degli Stati Uniti, del *Bribery Act* del Regno Unito, del D.lgs. n. 231/2001 previsto dalla normativa italiana o delle leggi di qualsiasi paese in cui il Fornitore fa affari. I Fornitori, illecitamente, non offriranno, pagheranno, autorizzeranno o prometteranno di pagare alcuna somma o fornire qualsiasi altra cosa di valore a un funzionario governativo per ottenere o mantenere un affare.

Altre leggi

I Fornitori si atterranno a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, ivi comprese le leggi contro la concorrenza sleale e le pratiche commerciali sleali nonché quelle relative alla produzione, ai prezzi, alla vendita e alla distribuzione della merce e la fornitura di servizi. Tutti i riferimenti alle leggi e ai regolamenti applicabili nel presente Codice di Condotta includono codici, regole, leggi, ordinanze e regolamenti statali e nazionali, come pure trattati e standard industriali di settore.

Subappalto

I Fornitori comunicheranno qualsiasi utilizzo di subappaltatori e tali subappaltatori dovranno attenersi al presente Codice di condotta. Noi sosteniamo gli sforzi dei nostri Fornitori per acquistare prodotti e servizi da imprese certificate come di proprietà di minoranze o donne, piccole imprese o imprese di proprietà di persone socialmente o economicamente svantaggiate o persone con disabilità.

Regali e**intrattenimento.**

L'incitamento a ricevere da parte dei Fornitori regali, viaggi, denaro o altri incentivi non è consentita in nessuna circostanza. Nessun dipendente Emilceramica può accettare regali o incentivi che potrebbero influenzare, o che ragionevolmente potrebbero apparire come influenzanti, il suo processo decisionale. I contanti e gli equivalenti dei contanti (es. carte regalo) sono proibiti in tutti i casi. Qualsiasi commissione, compenso o pagamento di qualsiasi tipo ricevuto da parte di un Fornitore in relazione al lavoro è per noi severamente proibito. Pranzi di lavoro, cene e uscite ad esse assimilabili, se rientranti nel normale corso degli affari, sono consentite sempre che la partecipazione non influenzi o ci si aspetti che influenzi il giudizio commerciale del dipendente Emilceramica.

Conflitti di interesse

I Fornitori devono astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività commerciale che possa entrare in conflitto od interferire con la fornitura di prodotti e servizi a Emilceramica

Monitoraggio,**conformità**

I Fornitori autorizzeranno Emilceramica e i suoi agenti designati (ivi incluse le terze parti) a svolgere attività di monitoraggio per assicurare il rispetto del Codice di Condotta, ivi incluse ispezioni, senza alcun preavviso, delle strutture produttive in loco nonché degli alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro; revisioni di libri e registri relativi ad argomenti connessi all'occupazione; messa a disposizione, a seguito di nostra richiesta, di rapporti inerenti questioni ambientali e di sostenibilità; e colloqui privati con i dipendenti. I Fornitori dovranno conservare presso le loro sedi tutta la documentazione che potrebbe essere necessaria a dimostrare il rispetto di questo Codice di condotta.

Pubblicazione

I Fornitori adotteranno misure appropriate per garantire che le disposizioni del presente Codice di condotta siano comunicate ai dipendenti, anche mediante l'affissione di una copia del presente Codice di condotta, nella lingua locale ed in un luogo facilmente accessibile, in qualsiasi momento, ai dipendenti.